

Cooperativa Sociale Il Volo ETS Via Provincialen. 42 Monticello Brianza (Lc) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Approvato dal Consiglio di Amministrazione in prima versione in data **11 Aprile 2017.**

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26.07.2022

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE D.Lgs. n. 231/01

PARTE GENERALE

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO	4
2.1	Decreto Legislativo 231/2001	4
2.2	Reati presupposto:	6
2.3	Decreto Legislativo 81/2008	11
2.4	Responsabilità e sanzioni	11
2.5	Le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)	11
2.6	Le sanzioni interdittive (art. 9, 2 °comma, del Decreto)	12
2.7	La confisca (art. 19 del Decreto)	12
2.8	La pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto)	12
2.9	Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)	12
3.	DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	13
3.1	Presentazione della Cooperativa "IL VOLO"	13
3.2	Forme amministrative ed assetto organizzativo	13
3.3	Analisi preliminare e valutazione dei rischi, scelta di adozione del modello, aree sensibili	14
3.4.	Valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati	15
4	CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONI	16
4.1	Modello di organizzazione e gestione	16
4.2	Criteri di definizione del Modello	17
4.3	Criteri di emissione, verifica, riesame e aggiornamento. Modalità di comunicazione	18
5	CODICE ETICO	21
6	ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.1	Premessa	21
6.1.1	Requisiti Soggettivi dei Componenti	22
6.2	Nomina	22
6.3	Decadenza e Revoca dalla Carica	23

6.4	Durata in carica	23
6.5	Funzioni e Poteri	23
6.6	Regole di Condotta	. 24
6.6.1.	Operatività	25
6.7	Flussi informativi verso l'OdV	25
6.7.1.	Le segnalazioni "WHISTLEBLOWING"	27
6.7.2.	Raccolta e conservazione delle informazioni	29
6.8	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	29
7	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	29
8	SISTEMA DISCIPLINARE	31
8.1	Misure applicate nei confronti di dipendenti (quadri, impiegati ed operai)	31
8.2	Misure applicate nei confronti dei dirigenti	32
8.3	Misure nei confronti degli amministratori.	32
8.4	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere.	32
8.5	MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE AI SENSI DELLA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING	33
9	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI GESTIONE E CREAZIONE DI SISTEMA DI COMPLIANCE INTEGRATA	. 33
10	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	34
11	STORIA DELLE REVISIONI	34

1. PREMESSA

Questo documento rappresenta la parte generale del Modello di Organizzazione gestione e controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione al fine di rispondere ai dettati del Decreto Legislativo 231/2001.

2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO

2.1 Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la punibilità degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi riconducibili.

Il dettato normativo in oggetto è stato introdotto a seguito della ratifica da parte dell'Italia di alcune convenzioni internazionali e della Comunità Europea che imponevano di prevedere forme di responsabilità degli enti per talune categorie di reato precisamente indicate.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto in oggetto, gli Enti possono essere ritenuti responsabili in relazionea taluni reati, puntualmente indicati, commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione di vertice.

Tale decreto, che è ritenuto non in contrasto con il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene sanzioni amministrative che andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risulteranno responsabili degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Ciò al fine di coinvolgere per talune specifiche fattispecie di reato il patrimonio della società e l'interesse economico dei soci che fino al momento dell'introduzione della disposizione in oggetto risultavano esenti da conseguenze nel caso di illeciti commessi dai dipendenti e/o amministratori nel loro interesse o a loro vantaggio (perciò la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui i precitati soggetti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; art. 5 D.Lgs. 231/01).

La responsabilità della società — che ai sensi dell'art. 4 del Decreto per gli enti aventi nel territorio dello Statola sede principale si estende anche ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto è autonoma rispetto alla responsabilità penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

In caso di reato commesso da soggetti "apicali", l'articolo 6 comma 1 del citato decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento èstato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se il reato si è verificato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; inosservanza da escludersi, precisa l'art. 7 del decreto, se l'ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Efficace attuazione, continua l'art. 7, garantita da:

- a) verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengono significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I Modelli devono inoltre rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'osservanza e il funzionamento dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per i reati relativi alla violazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il punto di riferimento ulteriore deve essere l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il quale indica specifici requisiti di idoneità. In base al disposto del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabilitàamministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato riassumibili, per comoditàespositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- delitti di criminalità organizzata (quali ad esempio i reati di associazione per delinquere, scambio elettorale politico-mafioso, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (quali ad esempio illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, richiamati dall'art. 25bis.1);
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in

schiavitù, richiamati dall'art. 25 quater.1 e dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);

- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 Octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01);
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
- razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiedecies);
- contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevicies);
- reati transnazionali (quali ad esempio l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità");

2.2 Reati presupposto:

Art. 24: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

art. 24-bis: Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

<u>art. 24-ter</u>: Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona Incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Art. 25-bis: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinatialla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1: delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

Art. 25-ter: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Art. 25-quater: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270

quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5; Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Art. 25-quater 1: delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25-quinquies: reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art.601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600- ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), 600-quater 1. c.p. (pornografia virtuale); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

<u>Art. 25-sexies</u>: reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art.185 D.Lgs. 58/1998). Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014); Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

<u>Art. 25-septies</u>: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

<u>Art. 25-octies</u>: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) e autoriciclaggio (648-ter 1. c.p.).

Art. 25-octies.1: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Art. 25-novies: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3); Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25-decies: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies: Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

<u>Art. 25 duodecies</u>: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);

<u>Art. 25-terdecies:</u> Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);

<u>Art. 25-quaterdecies:</u> Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989); Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

<u>Art. 25-quinquesdecies:</u> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione

di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Art. 25-septiesdecies: Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Rispetto ai reati presupposto sopra citati sono di seguito riportati maggiori dettagli, in quanto correlati a particolari discipline di settore.

2.3 Decreto Legislativo 81/2008

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La legge 123 dell'agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art 300 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 all'art 25 septies, l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art 300) differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o incompleta valutazione del rischio in organizzazioni con rischi specifici particolarmente significativi (articolo 55 comma 2 a) b) c)) ed ha definito (articolo 30) i requisiti minimali del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

La legge mira a definire l'importante ruolo della organizzazione per l'applicazione delle norme di prevenzione edi protezione in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che l'omicidio colposo è definito dall'art 589 del codice penale e che le lesioni colpose gravi e gravissime sono definite nell'art 583 e 590 del codice penale.

2.4 Responsabilità e sanzioni

Si precisa che l'accertamento della Responsabilità Amministrativa, nonché la determinazione dell'an (se) e del quantum (quanto) della sanzione sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la Responsabilità Amministrativa.

L'art. 9 del Decreto distingue le sanzioni amministrative dipendenti da reato in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2.5 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie si applicano a tutti i casi in cui venga accertata la Responsabilità Amministrativa dell'Ente. Il Decreto, al fine di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria applicabile in maniera adeguata al fatto

criminoso commesso, utilizza il meccanismo della "quota". Il Giudice Penale, dunque, dovrà stabilire il n. di "quote" — non inferiore a 100 e non superiore a mille (di importo compreso tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di massimo di € 1.549,37) che l'Ente dovrà versare. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dell'art. 11, comma 1°:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'Ente;
- attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto-reato,

nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Per i reati in materia ambientale sono stabiliti dei limiti di sanzione pecuniaria.

2.6 Le sanzioni interdittive (art. 9, 2 °comma, del Decreto)

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, 2° comma, del Decreto sono irrogabili nelle sole ipotesitassativamente previste e solo per alcuni reati. Esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività:
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Al pari delle sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice Penale competente. Esse, comunque, hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della Responsabilità Amministrativa dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità.

2.7 La confisca (art. 19 del Decreto)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto).

2.8 La pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)

L'Autorità Giudiziaria, inoltre, può infliggere: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca(art. 53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzionepecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto 121/2011 che li ha introdotti.

2.9 Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)

L'Autorità Giudiziaria, inoltre, può infliggere: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca(art.

53 del Decreto); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto 121/2011 che li ha introdotti.

3. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 Presentazione della Cooperativa "IL VOLO"

IL VOLO Società Cooperativa Sociale — ONLUS (in seguito anche la "Società" o la "Cooperativa") è una Società Cooperativa senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di tipo sociale e sanitario. In particolare, si occupa della gestione di servizi socio sanitari ed educativi finalizzati alla prevenzione, all'intervento e al reinserimento sociale di persone con problemi di carattere psicologico. La Cooperativa articola i propri interventi e garantisce le prestazioni attraverso le seguenti strutture:

- la Comunità ad Alta Intensità Riabilitativa e a media assistenza "Villa Ratti";
- il Centro Studi "Carlo Perris" per la valutazione, formazione e documentazione sui Disturbi di Personalità che ha sede a Villa Ratti;

È nata dalla volontà e dalla collaborazione fra volontari e professionisti del campo della salute mentale che si sono posti come obiettivo quello di rispondere al crescente bisogno dei giovani che soffrono di gravi Disturbi diPersonalità e delle loro famiglie fornendo risposte specifiche ai loro problemi.

La Comunità Terapeutica "Villa Ratti" è una Comunità Riabilitativa Residenziale a media assistenza (CRM) e ad alta intensità riabilitativa che intende garantire a persone con Disturbo di Personalità un intervento terapeutico-riabilitativo intensivo, integrato e specialistico in un ambiente protetto e accogliente.

A seguito di Decreto della Giunta Regionale di Regione Lombardia n. VII/21481 del 6 maggio 2005 "Villa Ratti" è iscritta al Registro delle Strutture Accreditate istituito presso la Direzione Regionale Sanità al n. 785, e risultaessere una struttura accreditata e a contratto con la Regione Lombardia per 20 posti letto.

3.2 Forme amministrative ed assetto organizzativo

IL VOLO Società Cooperativa Sociale - ONLUS ha personalità giuridica privata, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Ha sede legale a Monticello Brianza presso la Comunità "VILLA RATTI" in via Provinciale n 42.

IL VOLO Società Cooperativa Sociale - ONLUS è diretta da un Consiglio di Amministrazione (n. 1 Presidente,

n. 1 Vicepresidente e n. 1 Consigliere) eletto dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il Presidente del CdA ha rappresentanza e firma sociale e rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte aterzi ed in giudizio.

Sono inoltre presenti 4 procuratori di cui 2 coincidenti con i Direttori della Comunità. Presente inoltre procura per il responsabile amministrativo e al Vice Presidente del CdA. La gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di 5 membri di cui un Presidente e due supplenti che restano in carica fino ad approvazione

bilancio 2023.

Nel suo operare la Cooperativa si avvale di un Comitato Scientifico - composto da esperti di comprovatovalore nazionale ed internazionale - che indirizza gli interventi delle strutture che la stessa gestisce sulla base dei modelli d'intervento accreditati dalla comunità scientifica e ne garantisce l'appropriatezza.

L'organigramma è parte integrante del presente Modello, nella sua versione di volta in volta aggiornata e presentata in allegato (Allegato 1).

La modifica o l'aggiornamento dell'organigramma non comportano la necessità di approvare nuovamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche Modello) a meno che le modifiche non incidano sul corretto funzionamento delle regole previste dal presente documento.

3.3 Analisi preliminare e valutazione dei rischi, scelta di adozione del modello, aree sensibili

La Cooperativa adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello"), in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione del Modello ed il suo aggiornamento sono il risultato di un processo complesso ed articolato che comporta la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nelle Linee Guida di Confindustria (ultimo aggiornamento giugno 2021).

Le attività svolte possono essere sintetizzate come segue:

Fase 1 | Identificazione dei rischi, analisi e valutazione. Tale attività è effettuata in generale tramite l'esame della attività aziendale e della documentazione aziendale (organigrammi, principali procedure aziendali, verbali dei consigli di amministrazione, procure, documentazione attinente al sistema di governo della Società ed altra documentazione rilevante) ed una serie di incontri con i soggetti chiave della struttura aziendale (Amministratori, Direttore Generale, responsabile della Direzione Amministrativa, responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ecc.) mirati, innanzitutto, ad individuare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 svolte in Organizzazione e, quindi, ad approfondire le modalità di svolgimento di tali attività ed a verificare l'esistenza di eventuali controlli già presenti (per esempio procedure esistenti, verificabilità, tracciabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli).

Nel merito della analisi dei rischi e valutazione dei rischi relativi alla Salute e alla Sicurezza si fa riferimento anche al documento disposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art .28.

L'analisi del contesto aziendale è servita ad identificare in quali settori e secondo quali modalità possono essere eventualmente realizzati reati del tipo di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, e consente di identificare learee di attività che devono essere considerate sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001.

L'analisi del contesto aziendale è stata condotta nuovamente nel corso del 2021 e del 2022 anche al fine di procedere all'aggiornamento della prima versione del modello attraverso la sottoposizione alle figure chiave aziendali di apposite schede intervista ed attraverso diversi colloqui con il referente aziendale al fine di mappare i processi, le varie figure coinvolte ed individuare le aree sensibili in relazione ai nuovi reati presupposto introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001.

Fase 2 | Gap Analysis/Definizione dei protocolli di controllo. Analisi delle attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001; predisposizione della Gap Analysis (sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere; individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento; condivisione del documento con i referenti del Progetto).

Il documento di Gap Analysis è finalizzato a rilevare gli standard di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Cooperativa di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di reati. Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi operative: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;
- Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti: identificazione delle attività poste in esseredalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;
- Esistenza di un sistema di deleghe/procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Cooperativa.

In particolare, relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro i criteri di gestione sono definiti in funzione degli standard/norme di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Gap Analysis è stata condotta nuovamente anche in fase di aggiornamento del modello al fine di individuare le aree sensibili, i soggetti coinvolti, le procedure esistenti e la mappatura dei processi decisionali.

Fase 3 | Predisposizione, adozione e aggiornamento del Modello. Predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Condivisione della bozza predisposta con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; approvazione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; a seguito dell'approvazione, diffusione del Modello e attività di formazione sui principi cardine del D.Lgs. 231 del 2001.

3.4. Valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati

Con riferimento alla Fase 1 relativa alla creazione della prima edizione del Modello, la valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue considerando congiuntamente:

- incidenza attività: valutazione della frequenza e/o della rilevanza economica dell'attività;
- rischio astratto di reato: valutazione circa la possibilità in astratto di condotte illecite nell'interesse oa vantaggio dell'ente.

	Valutazione del rischio totale dell'attività					
Incidenza attività						
Bassa	Medio	Basso	Basso			
Media	Medio	Medio	Basso			
Alta	Alto	Alto	Medio			
	Alto	Medio	Basso			
	Rischio astratto reato					

La valutazione del livello di rischio residuo di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando il rischio totale dell'attività calcolato secondo quanto sopra e il livello degli standard di controllo esistenti.

Valutazione del rischio residuo dell'attività						
Rischio						
Basso	Basso	Basso	Medio			
Medio	Basso	Medio	Alto			
Alto	Medio	Alto	Alto			
	Alto	Medio	Basso			
	Livello di compliance					

Al termine del progetto di aggiornamento del Modello sono state individuate le attività di miglioramento necessarie per portare il livello di compliance a livello "alto" per ogni attività sensibile e, quindi, mitigare al massimo il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del modello si rimanda al documento di Gap Analisys.

4 CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONI

4.1 Modello di organizzazione e gestione

Il Modello costituisce un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività identificate come attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. La sua funzione consiste quindi nella predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione (o tentata commissione) dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ritenuti significativi per le attività della Cooperativa, anche attraverso dettagliate corrispondenze con procedure e prassi finalizzati a eliminare o ridurre i rischi presenti.

Le caratteristiche del Modello sono in primo luogo descritte in questo documento e nei documenti direttamente referenziati, anche nei sistemi di gestione adottati; in particolare il sistema si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico
- Sistema Organizzativo basato sullo standard ISO 9001, certificato da parte terza
- Procedure operative e gestionali
- Poteri autorizzativi e di firma (procure)
- Sistemi di controllo e gestione (es. comitati di controllo interno)
- Comunicazione al personale e sua formazione
- Organigramma societario
- Regolamento aziendale
- Carta dei servizi
- Regolamento whistleblowing

Per i reati individuati, nelle parti dedicate, sono indicati i criteri di riferimento alla documentazione specifica. In particolare il Modello è costituito da una "Parte Generale" che contiene i principi cardine dello stesso e da una "Parte Speciale Salute e Sicurezza" relativa ai reati previsti dall'Art. 25 septies D.Lgs 231/01 e da una "Parte Speciale Altri Reati" relativa alle diverse categorie di reati individuati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ad esclusione dei reati ambientali (Art. 25 undecies D.Lgs. 231/01) e salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies D.Lgs 231/01).

4.2 Criteri di definizione del Modello

Il Modello è stato definito ed aggiornato nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, nelle Linee Guida di Confindustria e, per la parte relativa ai reati in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, conformemente all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento:

- al documento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08. Documento del 20 Aprile 2011;
- al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014 relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese

Nell'elaborazione del Modello sono state considerate le procedure e i sistemi di controllo già esistenti ed operanti in azienda, così come conosciuti sulla base della documentazione esaminata e delle interviste svolte. Il predetto insieme di procedure, regole e principi, che costituisce parte del Modello, è stato integrato seguendo i seguenti principi cardine:

- rispetto del principio della individuazione dei compiti nell'esecuzione delle attività ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e contemporaneo applicazione del principio di separazione delle funzioni
- necessità di <u>disposizioni aziendal</u>i tradotte in <u>procedure formal</u>i e regole idonee a disciplinare le attivitàsensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- garanzia di <u>tracciabilità</u>, verificabilità e documentabilità a posteriori delle attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- esistenza di <u>deleghe formalizzate</u> e <u>relativi poteri di spesa</u> coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, nello svolgimento delle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, definendole in modo specifico per la tutela della Salute e della Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 una articolazione delle funzioni che assicurino competenze tecniche di verifica, gestione e controllo del rischio;
- <u>attività di monitoraggio</u>. Necessario all'aggiornamento periodico/tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo interno in coerenza con il sistema decisionale e l'intero impianto organizzativo

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed al comma 3 dell'articolo 30 DLgs 81/08, nel Modello si è provveduto a:

- definire un Codice Etico; collegandolo alla carta dei Sevizi, Statuto che indicano mission e comportamenti;
- istituire l'<u>Organismo di Vigilanza</u>, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è stato affidato ilcompito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- prevedere <u>obblighi di informazione</u> nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (e viceversa) in relazione alle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- prevedere un'attività di comunicazione mirata delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- stabilire la <u>verifica periodica</u> delle attività da considerare sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e di aggiornamento del Modello;
- introdurre un <u>sistema disciplinare</u> adeguato per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicatenel Modello.

4.3 Criteri di emissione, verifica, riesame e aggiornamento. Modalità di comunicazione

I documenti:

- Modello di Organizzazione e Gestione
- Codice di etico
- Regolamento cd. "whistleblowing"

sono emessi, come precedentemente specificato, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina ed eventualmente aggiorna, questi documenti per esempio inseguito a:

- cambiamenti organizzativi e di attività;
- · cambiamenti del quadro legislativo;
- segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'aggiornamento del Modello Organizzativo avviene periodicamente nel caso in cui intervengano modifiche normative significative e/o si modifichi la struttura aziendale o le modalità operative delle aree ritenute sensibili.

È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'effettivo aggiornamento.

I principi contenuti nel Modello hanno, innanzi tutto, la finalità di determinare la piena consapevolezza, nel potenziale autore di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, di commettere un illecito e, conseguentemente, di renderlo edotto del fatto che la commissione di tale illecito è fortemente condannata dalla Società.

Per questo motivo il contenuto del Modello e del Codice Etico devono essere comunicati al personale della società, ed in particolar modo da tutti coloro che debbono ritenersi coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, poiché il Modello, il Codice Etico e Carta dei servizi, hanno come destinatari tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa, gli stessi sono comunicati, oltre che ai dipendenti della Cooperativa, anche a coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della cooperativa "Il Volo" in forza di contratti, e sui quali la Cooperativa è in grado di esercitare un'attività di direzione o vigilanza.

Analoga comunicazione (il Modello per le sole parti di interesse) avrà come destinatari i fornitori, appaltatori e subappaltatori e sarà volta a far prendere atto a questi ultimi dell'adozione, da parte della Cooperativa del Modello Organizzativo e a richiedere che tali soggetti nei rapporti con la società tengano una condotta coerente con le finalità del Decreto.

RINNOVO ANALISI DEI RISCHI

A seguito dell'introduzione, rispetto alla prima edizione del presente modello, di nuove categorie di reati presupposto e dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e ad oggi ancora in vigore e conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, anche in considerazione della tipologia di attività svolta dalla Cooperativa, si è proceduto al rinnovo dell'analisi del rischio, individuando le seguenti tipologie di rischi aggiuntivi:

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali;
- versamenti tributari;
- tenuta delle scritture contabili;
- impego e gestione delle risorse umane;
- rapporti con la Pubblica amministrazione;
- Gestione della finanza aziendale con particolare riferimento all'effettuazione di pagamenti con strumenti

elettronici e alla gestione della cassa contante;

- gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ciclo acquisti;
- ciclo vendite;
- diffusione di epidemia o mancato/insufficiente contenimento.
- Con riferimento alla epidemia derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2 si richiamano i seguenti presidi aziendali:
- sistema preposto alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- sistema di gestione della qualità aziendale;
- sistema di procedure operative emanate a seguito delle indicazioni delle Autorità sanitarie.

Si richiamano di seguito di provvedimenti normativi, amministrativi e regolamentari di riferimento:

- DPCM 23 febbraio 2020 / Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 1° MARZO 2020 / Misure per contenere l'emergenza coronavirus;
- DPCM 4 MARZO 2021 / Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 8 marzo 2020 / Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 9 marzo 2020 / Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale DPCM 11 marzo 2020 / Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 9 marzo 2020 / Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- DPCM 22 marzo 2020 / Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Decreto Legge del 25/03/2020 / Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 10/04/2020 / Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.;
- DPCM 26/04/2020 / Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- decreto ministeriale del 30/4/2020 (Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020)
- DI 6/2020 / Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM del 13 ottobre 2020 / Uso di mascherine anche all'aperto; limite alla capienza di stadi e palasport;
 limitazioni agli spostamenti da e per l'estero; limitazioni all'attività di bar e ristoranti; stop agli sport amatoriali;
 riduzione del periodo di quarantena a 10 giorni con test molecolare negativo;
- D.L. n. 52 del 22 aprile 2021;
- L. 17 giugno 2021, n. 87(1) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",
- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale".

La Cooperativa si uniforma ai seguenti provvedimenti emanati dal Ministero della salute:

- ordinanze del 25/1/2020, 30/1/2020, 21/2/2020, 12/3/2020, 20/3/2020, 22/3/2020 e 28/3/2020, 2/4/2020, 3/4/2020, 26/4/2020, 30/06/2020, 09/07/2020, 30/07/2020, 01/08/2020, 12/08/2020, 21/09/2020, 07/10/2020, 04/11/2020 (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta regioni rosse), 19/11/2020 (Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta confermate zone rosse), 21/11/2020 (Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta confermate zone rosse), 05/11/2020 (Basilicata, Calabria, Piemonte e Lombardia in zona arancione; Abruzzo in zona rossa), 11/12/2020 (Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in zona gialla; Abruzzo in zona arancione), 08/01/2021 (Lombardia in zona arancione), 16/01/2021 (Regione Lombardia in zona rossa), 27/02/2021 (Lombardia, Marche e Piemonte in zona arancione), 12/03/2021 (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto in zona rossa), 23/03/2021 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e provincia autonoma di Trento in zona rossa), 02/04/2021 (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta in zona rossa), 09/04/2021 (Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana in zona arancione), 23/04/2021 (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in zona gialla), 08/05/2021, 11/06/2021 (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia autonoma di Trento in zona bianca), 22/06/2021(stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nelle regioni in zona bianca a partire dal 28 giugno), 29/07/2021 (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia autonoma di Trento in zona bianca), 28/10/2021 (Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stop all'obbligo di indossare mascherine all'aperto nelle regioni in zona bianca).
- decreto del 30/4/2020 (Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020)
- Rapporti Istituto superiore di sanità.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie (aggiornato al 17 aprile 2020)
- Le indicazioni di questo documento vertono principalmente sugli ambiti di prevenzione e preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19. Le misure generali prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) inclusa una adeguata formazione degli operatori. Il documento riguarda la necessità di un'adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l'identificazione precoce di casi. Le strutture devono essere in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso confermato, effettuare il trasferimento in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata all'isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19.

La società adotterà idonei presidi di controllo inerenti gli aspetti indicati.

Inoltre la Cooperativa si impegna a rispettare i provvedimenti e le linee guida disposte dagli Organismi Regionali competenti.

I sistemi di gestione, già adottati dalla Cooperativa, dovranno essere aggiornati con le previsioni normative e regolamentari applicabili alla Cooperativa.

Con riferimento al sistema preposto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si richiamano le seguenti attività sensibili:

- approvvigionamento e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- formazione nell'utilizzo dei DPI;
- riorganizzazione aziendale derivante dalla necessità di separare aree COVID da aree non COVID;
- controlli all'accesso della struttura;
- gestione dei dati personali derivanti dalla gestione dei presidi di sicurezza;
- attività di comunicazione con le Autorità sanitarie.

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il volo MOG Parte Generale Pag. 20 a 34

Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020.

Il 6 aprile 2021, ad esito di un nuovo confronto tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Parti sociali, in continuità con quanto disposto all'art. 1, comma 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e sostituisce il Protocollo condiviso siglato il 14 marzo 2020 e, successivamente, integrato il 24 aprile 2020. L'aggiornamento si è reso necessario per recepire nel documento le novità normative e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche maturate nel corso dell'ultimo anno, al fine di attualizzare le regole di sicurezza e prevenzione, integrando quelle non più adeguate a seguito della maggiore conoscenza del virus SARS-CoV-2 e della sua diffusione.

Il Protocollo è divenuto efficace a partire dal 21 maggio 2021, a seguito del recepimento dello stesso all'interno dell'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui si è previsto che ogni attività produttiva e commerciale debba rispettare quanto previsto dal "nuovo" Protocollo.

La Cooperativa si impegna al piano rispetto di tale protocollo e ad aggiornare il proprio DVR in conformità.

La Cooperativa si impegna inoltre a rispettare le disposizioni legislative in merito all'accesso sui luoghi di lavoro privati di cui alla L.133/2021.

5 CODICE ETICO

L'adozione di principi etici e di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 costituisce lo strumento sulla cui base il Modello Organizzativo impianta il sistema di controllo di tipo preventivo. Tali principi, in linea di massima, possono essere inseriti in un Codice Etico (in seguito anche solo il "Codice") di carattere più generale o, alternativamente, essere oggetto di autonoma previsione (direttive interne ad hoc).

In termini generali, il Codice è un documento ufficiale della Cooperativa, indirizzato a tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori in genere che esprime gli orientamenti della Cooperativa stessa e che richiede loro comportamenti improntati alla legalità, onestà, trasparenza e correttezza nell'operare quotidiano, prevedendo l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente e, più in generale, i suoi criteri di comportamento, nei confronti dei "portatori di interesse" (ad es. dipendenti, *partner* commerciali, fornitori, consulenti, clienti, Pubblica Amministrazione).

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Premessa

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (articolo 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri diiniziativa e controllo".

Tale punto è stato ripreso dal comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 che prevede 'un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate'.

È quindi istituito, in aggiunta ai diversi sistemi di controllo interno, un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito specifico di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizionedei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

• <u>autonomia ed indipendenza</u>: l'organismo deve essere inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica la

più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (ad es. evitare la nomina di chi sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività sensibili);

- <u>professionalità</u>: l'organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessariper svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: requisito in grado di garantire un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo;
- onorabilità: i singoli partecipanti non devono avere in corso procedimenti relativi ai reati presupposto oppure
 avere precedenti penali per i medesimi reati o comunque per illeciti che possano far dubitare dell'etica
 professionale del soggetto.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

Il Volo Società Cooperativa Sociale Onlus ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 ed alla luce delle esposte indicazioni di Confindustria (ultimo aggiornamento: giugno 2021), il CdA all'atto dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definisce il numero dei componenti e ne motiva la scelta anche indicandone le professionalità.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

6.1.1 Requisiti Soggettivi dei Componenti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari etc.

Pertanto, non possono essere nominati componenti dell'O.d.V.: i) i soggetti che svolgano attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell'attività di controllo; ii) coloro che siano legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o che ne possano compromettere l'indipendenza; iii) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; iv) tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi della Cooperativa.

Inoltre, la carica di membro dell'O.d.V. non può essere ricoperta da coloro che:

- si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno deireati c.d. presupposto;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'O.d.V. in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 per illeciti commessi durante la loro carica.

6.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* annuale affinché lo stesso possa adempiere alle attività prescritte dal D.Lgs. 231/2001 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, consulenze specialistiche. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'OdV di utilizzare altre risorse che — all'occorrenza — verranno messe a disposizione dalla Cooperativa.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

6.3 Decadenza e Revoca dalla Carica

Il verificarsi, in data successiva all'intervenuta nomina, di una delle condizioni di fatto relative all'indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative alla nomina, comporta l'incompatibilità alla permanenza in carica e laconseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al Consiglio di Amministrazione da parte dell'interessato.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'OdV:

- Omessa reiterata partecipazione alle riunioni dell'OdV senza giustificato motivo.
- Colposo inadempimento ai compiti delegati dall'OdV stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo.
- Grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 6.8; l'omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, di cui al successivo paragrafo 6.8.
- "Omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previstodall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 risultante da una sentenza di condanna, anche nonpassata in giudicato, emessa nei confronti della Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.
- Attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

6.4 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso.

Se, nel corso della carica, un componente dell'OdV cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione con propria delibera.

La rinuncia alla carica ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'OdV, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'OdV è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo componente.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 Funzioni e Poteri

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione della Cooperativa, posto però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a vigilare sull'adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'OdV vigila:

- sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni in questo contenute da parte di tutti i destinatari;
- sulla reale, efficacia ed effettiva capacità del Modello adottato dalla Società di prevenire la commissionedi reati

ed illeciti;

• sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o a innovazioni normative.

A tale fine, l'Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, di accesso ad atti aziendali, riservati e non, ad informazione o dati, a procedure, dati contabili o ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili. Pertanto, rientrano fra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- attivare un piano di verifica volto ad accertare la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari;
- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello stesso in casodi significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;
- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di rischio;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un migliore monitoraggio delle aree a rischio;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
- segnalare eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

6.6 Regole di Condotta

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Tali regole di condotta possono esplicarsi nei termini che seguono:

- <u>Integrità</u>: i componenti dell'OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nonché rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa.
- <u>Obiettività</u>: i componenti dell'OdV non devono partecipare ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate.
- Riservatezza: i membri dell'OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle
 informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo
 modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Cooperativa. Tutti i dati
 di cui sia titolare la Cooperativa devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
 196/2003.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

6.6.1. Operatività

I componenti dell'Organismo di Vigilanza individuano il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività loro attribuite.

L'attività di vigilanza sarà condotta nel corso di apposite riunioni che potranno essere tenute presso la sede della Cooperativa nonché al di fuori delle riunioni ufficiali, tramite esame di documentazione, corrispondenza, analisi dati e informazioni. Di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I verbali delle riunioni sono raccolti, sia in formato elettronico che cartaceo, in un apposito registro conservato presso la sede della Cooperativa.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente dovrà far risultare per iscritto i motivi del proprio dissenso. L'OdV può delegare – in ragione delle competenze specifiche di ognuno – il compimento di specifiche attività a ciascun componente, determinando eventualmente la data in cui deve comunque essere portata a termine l'attività delegata.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell'adempimento di specifiche attività e verifiche, dell'opera di consulenti esterni nonché di tutte le strutture della Cooperativa.

L'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente presso ogni funzione aziendale senza consenso preventivo, al fine di ottenere ogni dato necessario allo svolgimento dei propri compiti.

L'operatività dell'Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata all'interno del regolamento adottato dall'Organismo stesso.

In particolare, tale documento definisce e rende verificabili le modalità di svolgimento dell'incarico poste in essere dall'Organismo.

6.7 Flussi informativi verso l'OdV

La definizione di un efficace sistema di reporting verso l'Organismo di Vigilanza costituisce uno dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, così come richiesto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Sulla base ed in conformità alle nuove linee guida emanate da Confindustria nel Giugno 2021 i flussi sono disciplinati dal punto di vista strutturale e strutturati dall'organo delegato (nell'ambito dell'istituzione di adeguati assetti organizzativi, di cui i flussi informativi sono parte integrante), valutati dall'organo amministrativo ed operativamente disciplinati (con riferimento, alla periodicità e cadenza, al contenuto e al destinatario) dall'Organismo di Vigilanza con un'apposita matrice che richiama quanto previsto dal modello di organizzazione.

Al fine di valutare il funzionamento e l'effettiva efficacia del sistema di flussi informativi l'Organismo di Vigilanza e l'Organo amministrativo pianificano riunioni periodiche al fine di implementare una politica di stretta collaborazione, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di entrambi gli organi e nell'insindacabilità nel merito dell'attività svolta. Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel Modello (d'ora in poi Modello 231).

In via generale l'obbligo di fornire informazioni all'ODV, sempre in conformità a quanto previsto dalle nuove linee guida in materia da Confindustria nel giugno 2021, è rivolto alle funzioni aziendali e riguarda:

Le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli;

Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (tenendo in considerazione che un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento.

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative e

non vi sono particolari informazioni da segnalare all'OdV.

L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti l'organo amministrativo dell'Ente.

Per facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato, indicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Lo stesso ODV è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del modello Organizzativo 231.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- *E-mail*: odv@ilvolo.com
- Lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o Il Volo Società Cooperativa SocialeOnlus —
 Via Provinciale n. 42 23876 Monticello Brianza (LC).

In particolare, devono essere segnalati senza ritardo:

- Le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è
 applicabile il D.Lgs. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per
 reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.
- Le violazioni delle regole di controllo, comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e tutte le azioni che possano determinare una violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabiledella presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Società o alla variazione delle aree di attività dell'impresa;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od organi societari;
- esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti o dipendenti in caso di avvio diprocedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- procedimenti disciplinari promossi e la relativa definizione.

Inoltre con specifico riferimento ai flussi informativi relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti

dall'Art. 25 septies D.Lgs. 231/01, l'Organizzazione si impegna a trasmettere all'inizio dell'attività dell'OdV, e periodicamente, come meglio indicato nella relativa "Parte Speciale":

<u>In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi maggiore di 40 gg o a carattere permanente, incidenti ecc.) le informazioni relative vengono trasmesse in modo tempestivo (entro 24 ore dall'accadimento)</u>.

In ogni caso, si ribadisce che, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i destinatari del modello e agli organi di controllo della società, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse all'OdV e le periodicità e specificità dei flussi sono indicate nei protocolli di controllo delle parti speciali del presente Modello.

6.7.1. Le segnalazioni "WHISTLEBLOWING"

L'approvazione definitiva della legge n. 179/2017 ha segnato una svolta importante per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa prevede difatti rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previsti, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Con l'intervento de quo, il legislatore pare aver dato concreta attuazione anche in ambito privato a quella tendenza a radicare "una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione".

Il legislatore aveva già parzialmente introdotto la disciplina sul whistleblowing in alcuni specifici ambiti del settore privato, perlopiù attraverso la recente emanazione di atti legislativi di recepimento di normative europee.

Tra i più rilevanti si evidenziano, in ordine cronologico, i seguenti provvedimenti:

- D.lgs. 8 maggio 2015 recante "recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013" (c.d. CRD IV) che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prevedendo, tra l'altro, specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche.
- D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, tra le cui disposizioni si evidenzia, per la prima volta
 nell'ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di whistleblowing che impone ai soggetti
 obbligati di adottare procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone
 in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del
 finanziamento del terrorismo;
- D.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che, negli artt. 4-undecies e 4-duodecies del T.U.F. richiede agli intermediari di cui alla Parte II del TUF[11], ai soggetti di cui alla Parte III del TUF[12] nonché alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell'attività svolta (c.d. whistleblowing), dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Un'adeguata protezione del soggetto segnalante è speculare all'efficacia del sistema di whistleblowing.

Se la ratio dell'intervento normativo consiste nell'incentivare determinate tipologie di condotte che promuovano più elevati standard di business ethics e di anticorruption la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese", affinché dette condotte vengano incentivate è necessario prevedere che le conseguenze negative dalle medesime azionate non ricadano sul segnalante.

Sul punto, la nuova norma ha dunque previsto due importanti tutele per il segnalante:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante altresì è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione. L'implementazione del sistema di whistleblowing nel modello 231

L'approvazione della predetta norma sul "whistleblowing" ha dunque sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a
 tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di
 fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti
 a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante
 nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i MOG dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

I nuovi MOG dovranno tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni,
- · ai contenuti oggetto di tali segnalazioni,
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing nonché
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

A tale riguardo la società ha provveduto ad adottare un apposito regolamento che si allega alla presente appendice di aggiornamento per formarne parte integrante e sostanziale.

Le segnalazioni, conformemente a quanto previsto anche dalla legge 179/2017 (whistleblowing), devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazione del presente Modello di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

La Società ha, pertanto, definito uno specifico documento normativo per le segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, i quali sono stati resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per le segnalazioni di contenuto generico e/o confuso.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, viene assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Le segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza appositamente istituito tramite:

- E-mail: odv@ilvolo.com
- Lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o Il Volo Società Cooperativa Sociale Onlus Via Provinciale n. 42 – 23876 Monticello Brianza (LC).

Ogni informazione, segnalazione e/o report previsti nel Modello è conservata in un apposito database informatico e/o cartaceo il cui accesso è vietato a soggetti terzi, salvi gli obblighi di ostensione previsti dalla Legge.

6.7.2. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanzain un apposito archivio riservato.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

6.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati presupposto di cui al paragrafo 1. in due aree:

- obblighi
- divieti

Obblighi

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate

nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nelle procedure che dovranno essere adottate dalla società, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 74/2000, nel D.L. n. 105/2019 e nella L. n. 3/2019;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse da Il Volo Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le appendici di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure operative che la società vorrà adottare per la disciplina delle attività sensibili sopra indicate.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività sensibili indicate al paragrafo 2. devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nell'ambito delle attività sensibili;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da Il Volo Società Cooperativa Sociale ONLUS per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

I responsabili delle attività sensibili segnalano la necessità di aggiornare la mappa dei rischi e dei presidi.

Divieti

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Il Volo Società Cooperativa Sociale ONLUS di:

- emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
- emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- effettuare indebite compensazioni per crediti fiscali inesistenti nell'ambito di operazione illecite transfrontaliere;
- registrare nelle scritture contabili fatture o altri documenti passivi per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- occultare o distruggere scritture contabili senza che siano decorsi i termini di legge per la loro conservazione;
- fornire dati inesistenti nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali;
- erogare omaggi o altre utilità diverse da quelle d'uso ed in conformità alle procedure aziendali;
- effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;
- gestire i sistemi informativi aziendali senza il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR reg. UE 679-2016 e D.lgs. n. 196/03) e senza l'applicazione delle previste misure di sicurezza informatica;
- effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;

- gestire i sistemi informativi aziendali senza il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR reg. UE 679-2016 e D.lgs. n. 196/03) e senza l'applicazione delle previste misure di sicurezza informatica.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizionedi un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ed in particolare le regole gestionali, procedure, istruzioni, ordini per il governo delle materie sensibili) di organizzazione, gestione e controllo. La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8.1 Misure applicate nei confronti di dipendenti (quadri, impiegati ed operai)

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2 c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della società costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti ai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro:

• CCNL personale medico e non medico della sanità privata

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Cooperativa. I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata lasanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, i Dirigenti e il CdA, individuano - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallospecifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

8.2 Misure applicate nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, IL VOLO adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute idonee in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., nonché dal relativo CCNL.

8.3 Misure nei confronti degli amministratori.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In caso di violazione del modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

8.4 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere.

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Organizzazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, per esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Le imprese terze sono chiamate a rispondere, in particolare per la gestione della salute, sicurezza ed alcodice di etico adottato dalla Cooperativa e ad operare pienamente per il raggiungimento dell'obiettivo della massima tutela della salute, sicurezza e laddove operino per la società; in caso diverso la società si riserva di disporne l'allontanamento.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, siano essi partners, consulenti, od altri soggetti terzi aventi relazioni contrattuali con Il Volo Società Cooperativa Sociale ONLUS, in contrasto con le regole di

comportamento di cui al punto 1, e tale da poter comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, anche di diritto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla società stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

8.5 MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE AI SENSI DELLA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Whistleblowing, la Società vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dal segnalante in buona fede e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti contro i suddetti atti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'autore dell'abuso.

Ai sensi della Legge n. 179/2017, la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti disciplinari.

9 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI GESTIONE E CREAZIONE DI SISTEMA DI COMPLIANCE INTEGRATA

Compete a il Volo Cooperativa Sociale ONLUS provvedere tempestivamente all'aggiornamento, se esistenti, o all'adozione ex novo se non già adottati di specifici protocolli di gestione diretti a disciplinare e normare le attività sensibili indicate nella presente appendice di aggiornamento del modello OGC, integrando quanto previsto nel presente documento ed integrando gli eventuali sistemi di gestione già in essere.

Le procedure richiamate nel presente documento rappresentano soltanto un indirizzo in merito ai protocolli di gestione che l'Ente dovrà adottare sotto la propria responsabilità.

Tali protocolli di gestione dovranno essere inviati tempestivamente all'Organismo di vigilanza per una sua valutazione formale e di merito.

Successivamente i protocolli di gestione dovranno essere formalmente adottati dall'Ente.

Il Volo Cooperativa Sociale ONLUS, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove linee Guida in materia pubblicate da Confindustria nel giugno 2021, valuterà la previsione suggerita dalle linee guida di creare un sistema di cd. compliance integrata al fine uniformare i processi e garantire efficacia e snellezza delle procedure al fine di non creare il rischio di sovrapposizione di ruoli/duplicazioni di sanzioni o, al contrario, mancanza di presidi.

La creazione di un sistema di cd. compliance integrata permetterà a Il Volo di:

- razionalizzare le attività;
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;

facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance,
 anche attraverso l'esecuzione di risk assesment congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance.

10 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Organigramma societario
- Codice Etico
- Organigramma societario (con specifiche sicurezza)
- PARTE SPECIALE SALUTE E SICUREZZA | Art. 25 septies D.Lgs 231/01
- PARTE SPECIALE ALTRI REATI | Ad esclusione dei reati ambientali (Art. 25 undecies D.Lgs. 231/01) e salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies D.Lgs 231/01).
- Matrice dei rischi Gap Analysis

11 STORIA DELLE REVISIONI

11.04.2017 Prima emissione26-07-2022 Data aggiornamento